



PROVINCIA
DI
FIRENZE

Deliberazione di Consiglio Provinciale

N. 82 del 22/05/2006

Sessione: Aggiuntiva Convocazione: 1ª Seduta n. 22

Class.: Anno 2006

Oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI PRESSO LA PROVINCIA DI FIRENZE AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E RELATIVI ALLEGATI.**

Relatore : **PRES. PROVINCIA RENZI MATTEO**

Ufficio Proponente : **DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI**

Resp. del Proc. :

Riferimento PEG :

Riferimento Centro di Costo :

L' anno **duemilasei** e questo di **22** del mese **Maggio**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza del Sig. **ROSELLI PIETRO** assistito dal Sig. **CANOSSI GIUSEPPE**.

Sono presenti i Sigg.:

AVEZZANO COMES FRANCESCA - BERNARDINI FABIO - BEVILACQUA CARLO - BIAGIOTTI SARA - CAMPI GLORIA - GIUNTI PIERO - GORI RICCARDO - GRAZZINI GRAZIANO - LAZZERI LORETTA - LAZZERINI RICCARDO - LENSI MASSIMO - LO PRESTI ELUISA - LONDI PAOLO - MARCONCINI MASSIMO - PANERAI GIANNI - RAGAZZO LUCA - ROMEI RENATO - ROSELLI PIETRO - SENSI GUIDO - SOTTANI MASSIMO - SPINI ROSALBA - TARGETTI SANDRO - TESTI GLORIA - VERDI LORENZO

Sono Assenti i Sigg. :

BASSETTI PAOLO - BERTINI ENRICO - BIAGINI BEATRICE - CALO' ANDREA - COMUCCI LEONARDO - ERMINI DAVID - MALQUORI PAOLO - MASSAI PIERGIUSEPPE - MATTEI MASSIMO - MATTEOLI MASSIMO - NASCOSTI NICOLA - RENZI MATTEO - TONDI FEDERICO

Il Consiglio

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (d'ora in poi "Codice"),

VISTO

- In particolare il combinato disposto di cui agli articoli 20 e 181 e successive modifiche e integrazioni del Codice che prevede l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e operazioni eseguibili il cui termine di scadenza per la sua approvazione è previsto per il 15 maggio 2006 ed ora prorogato al 31 luglio 2006 con D.L. 12 maggio 2006 n. 173;
- che la Giunta provinciale ha ritenuto opportuno di procedere in via di prima applicazione all'approvazione di uno schema di regolamento identificativo del trattamento dei dati sensibili e giudiziari entro la precedente scadenza legislativa del 31.12.2005 (deliberazione della Giunta provinciale n. 120 del 28.3.2006)
- che si ritiene congruo procedere all'approvazione definitiva del testo del regolamento suddetto da parte del Consiglio provinciale dopo aver formalizzato il Documento delle misure minime di sicurezza al fine di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 31 e segg. del Codice, così da poter procedere alla definizione di un quadro organico e coerente capace di dare applicazione ed esecuzione ai diversi adempimenti normativi previsti dal Codice;
- altresì che la nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) da parte del Titolare del trattamento, che ha fornito contestualmente le istruzioni generali per il trattamento, è avvenuta con atto presidenziale n. 13 del 31.3.2006;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, procedere alla formale e compiuta approvazione del Regolamento per l'individuazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili presso la Provincia di Firenze ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e relativi allegati, come meglio sotto descritti;

RITENUTO premettere, per quanto strettamente riguarda il regolamento medesimo, CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, in numero di 46, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Provincia, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) che questa Provincia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Unione delle province d'Italia in conformità al parere successivamente espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;

VERIFICATA la rispondenza del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

VISTO l'articolo 29 del Codice, il quale prevede che il titolare può designare i responsabili del trattamento e ricordato che a tale adempimento è stato dato corso con il succitato atto presidenziale n. 13 del 31.3.2006, che si intende qui richiamato per quanto concerne sia l'individuazione dei responsabili che per quanto concerne le istruzioni generali per il trattamento fornite ai medesimi in allegato all'atto medesimo;

PRECISATO che per quanto riguarda l'attività del Difensore civico provinciale il relativo trattamento di dati compete all'Ufficio del Difensore civico regionale il quale esercita la funzione di Difensore civico provinciale in virtù della Convenzione approvata delibera di Consiglio 145 del 16 settembre 2002 stipulata in data (rep. 17325 del 26 settembre 2002) con decorrenza dal 1 ottobre 2002 e rinnovata di anno in anno;

PRECISATO inoltre che restano esclusi dal regolamento approvato con la presente deliberazione i trattamenti ricadenti sotto la responsabilità del Circondario Empolese Valdelsa, dell'Azienda di Promozione Turistica, i quali, in forza della autonomia decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del codice, provvederanno con propri atti a dare adempimento alla normativa sopra citata;

PRECISATO altresì che per l'approvazione del regolamento riguardante l'Istituzione Parco Mediceo di Pratolino si procederà con apposito e separato atto deliberativo;

CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della Provincia attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet della Provincia;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente della Direzione Affari istituzionali e legali;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 22 maggio 2006 dalla 1° Commissione Consiliare;

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

DELIBERA

- di approvare, in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il complessivo quadro di riferimento dei tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni su di esse eseguite secondo quanto previsto dall'articolo 20 del citato D.Lgs n°196/2003, contenuto nell'allegato Regolamento per il trattamento dei dati personali e sensibili contrassegnato con la lettera A) e gli allegati al medesimo: l'elenco dei dati sensibili e giudiziari generale di cui all'allegato 1) e le specifiche schede di rilevazione di dati sensibili e giudiziari trattati dall'amministrazione, in numero di 46, contenute nell'Allegato 2) da considerare parti integranti e sostanziali del presente atto;

DELIBERA ALTRESI'

attesa l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Al termine, dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente pone in votazione il sopra riportato schema di Delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli Scrutatori Bevilacqua e Panerai e proclamato dal Presidente:

Presenti:	24	Votanti:	17
Astenuti:	7 (Avezzano, Bevilacqua, Grazzini, Lensi, Ragazzo, Targetti e Verdi)		
Maggioranza richiesta:	9		
Favorevoli:	16		
Contrari:	1 (Sensi)		

La Delibera è **APPROVATA**

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l'urgenza, pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori Bevilacqua e Panerai e proclamato dal Presidente:

Presenti: 24 Votanti: 23
Astenuiti: 1 (Ragazzo)
Maggioranza richiesta: 19
Favorevoli: 22
Contrari: 1 (Sensi)
Con i voti come sopra richiesti il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE
(Sig. Piero Roselli)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Canossi)